

ALLEGATO 3

Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga ai divieti posti dalla presente ordinanza.

L'abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

L'abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un'e-mail all'indirizzo "so.emiliaromagna@vigilfuoco.it" o tramite l'apposito applicativo web <https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire>.

Si segnala anche il seguente link per informazioni introduttive:

<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi/comunicare-un-abbruciamento-controllato> dove sono indicate anche le modalità per le comunicazioni degli abbruciamenti fitosanitari riguardanti il colpo di fuoco batterico.

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

Dell'abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.

L'abbruciamento deve avvenire entro 48h dalla comunicazione.

Si ricorda che la deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.